



consulenti del lavoro
studio associato di Chiara Chiappa e Francesca Contolini

Circolare n°137 del 26/11/2020 – Inps

Indennità una tantum e indennità COVID-19 Decreto Ristori D.L.137/2020 art. 15 a favore di lavoratori intermittenti.

I lavoratori intermittenti già beneficiari dell'indennità onnicomprensiva di 1.000 del decreto agosto **non devono presentare una nuova domanda** per l'accesso alle indennità una tantum del decreto Ristori, ma la stessa verrà erogata dall'INPS secondo le modalità con cui è stato effettuato il pagamento dell'indennità onnicomprensiva del D.L. 104/20 art. 9.

CHI NON HA RICEVUTO I 1.000 € DI AGOSTO CHE REQUISITI DEVE AVERE PER FARE DOMANDA?

INTERMITTENTI:

1. i lavoratori intermittenti **che non hanno già fruito** dell'indennità onnicomprensiva di 1.000 € del decreto agosto 104/2020, **possono presentare domanda** per la fruizione se hanno svolto la prestazione lavorativa come intermittenti **per almeno trenta giornate** nel periodo compreso tra **il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020**, di entrata in vigore del decreto ristori.
2. alla data di presentazione della domanda, **non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diverso dal rapporto di lavoro di tipo intermittente - e alla stessa data non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
3. Detta indennità onnicomprensiva non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO NON INTERMITTENTI

1. i lavoratori dello spettacolo **che non hanno già fruito** dell'indennità onnicomprensiva di 1.000 del decreto agosto D.L. 104/2020 possono presentare domanda per la fruizione se possono far valere **almeno 30 contributi** giornalieri versati al FPLS **tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29**

- ottobre 2020** da cui deriva un **reddito non superiore a 50.000 euro**, e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla predetta data del 29
- ottobre 2020. Possono fare domanda inoltre coloro che possono far valere almeno **7 contributi giornalieri** versati al FPLS **tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020**, di entrata in vigore del citato decreto Ristori, **da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro**.
 - In analogia ai precedenti decreti, i lavoratori **non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto** alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020.
 - Detta indennità onnicomprensiva non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

COME E QUANDO PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

I lavoratori che **non hanno beneficiato** dell'indennità onnicomprensiva possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità **entro la data del 18 dicembre 2020**.

I lavoratori dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente **in via telematica**, o tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa

Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito.

Maggiori informazioni sono specificate nella scheda informativa "indennità covid-19" presente sul sito internet dell'Inps.